

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI CORREZZANA ENTE DEL TERZO

SETTORE"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi degli artt.21 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e del Codice civile, l'Associazione denominata

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI CORREZZANA ENTE DEL TERZO SETTORE" che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "C.E.R.DI CORREZZANA ENTE DEL TERZO SETTORE"

1.2 L'Associazione ha sede in CORREZZANA alla via A. DE GASPERI, 7.

1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi del successivo art. 12.

Art. 2 - Oggetto e scopo

2.1 L'Associazione ha come scopo prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare esercita la seguente attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117, lett. e):

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-

glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ed in particolare alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) mediante la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile di cui agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione.

2.2 Ai fini della realizzazione in via esclusiva delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, la stessa potrà svolgere le seguenti attività, anche ai sensi di quanto previsto dal Decreto n. 107 del 19 maggio 2021:

(a) autoprodurre ed utilizzare energia elettrica da fonte rinnovabile per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare e/o cedere l'energia prodotta, mediante accordi di compravendita di energia elettrica o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;

(b) scambiare, all'interno della stessa comunità e/o in favore dei propri associati, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della comunità energetica rinnovabile;

(c) partecipare alla generazione, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità,

nonché di beni e servizi nel settore energetico, o di servizi di ricarica per veicoli elettrici;

(d) valorizzare la produzione di energia elettrica rinnovabile di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021;

(e) scambiare, all'interno della stessa Comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale Comunità anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della Comunità;

(f) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione;

(g) accedere ai regimi di incentivazione previsti dalla normativa di riferimento per l'energia elettrica prodotta o condivisa tra i propri membri;

(h) realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o formalizzare accordi con produttori terzi proprietari di impianti che producono energia elettrica rinnovabile al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;

(i) promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi di manutenzione degli impianti, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | (j) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati; | |
| | (k) promuovere i contatti con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, collaborando con gli stessi alla definizione delle migliori strategie di sviluppo ed alle politiche pubbliche nel settore energetico; | |
| | (l) ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.); | |
| | (m) formare e informare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico; | |
| | (n) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia; | |
| | | |
| | | |
| | | |

(o) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale, anche in collaborazione con enti e istituzioni, pubblici e privati;

(p) organizzare e/o partecipare a convegni, studi, eventi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità dell'Associazione;

(q) promuovere e pubblicare studi, opuscoli, atti di convegni di carattere giuridico, economico, tecnico e scientifico nel settore dell'energia e negli altri attinenti alle finalità dell'Associazione;

(r) promuovere progetti di educazione ambientale nelle scuole, anche mediante l'assegnazione di contributi e/o borse di studio;

(s) promuovere iniziative nell'interesse comune degli associati;

(t) promuovere l'attività dell'associazione, anche attraverso iniziative di crowdfunding ed eventi di pubblica diffusione delle proprie attività e risultati;

(u) promuovere forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale.

2.3 In via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

2.4 L'Associazione è il referente dei propri membri per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata dagli associati la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE, fatta salva la possibilità di nominare quale referente un soggetto terzo.

2.5 L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di cui all'art. 2.2.2.1.3. delle regole operative del GSE approvate con Decreto ministeriale n. 414 del 7 dicembre 2023 sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

2.6 i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associa-

zioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile, in ottemperanza con le Regole Operative del GSE di cui all'art. 11 del Decreto ministeriale n. 414 del 7 dicembre 2023 (c.d. "decreto CACER").

Art. 3 - Associati e quote di iscrizione

3.1 L'Associazione è autonoma e l'adesione è aperta e volontaria ed avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; l'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 117/2017;

3.2 Sono ammessi all'Associazione le persone fisiche e, nei limiti consentiti dalla legge le piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.3), gli enti pubblici territoriali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti

del terzo settore nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione e nei limiti dell'art. 4 comma 2 D.lgs 117/2017.

3.3 Le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

3.4 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria:

- Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;
- Associati Ordinari, i quali per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE COMUNE DI CORREZZANA, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia.

I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

3.5 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Associati è necessario: a) presentare domanda al Consiglio Direttivo; b) versare, ove dovuto, l'importo della quota di adesione iniziale.

3.6 Il Consiglio Direttivo o un suo delegato, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti dallo Statuto o da eventuale apposito regolamento, ammette il nuovo associato con specifica delibera oppure con espresso assenso sulla domanda di ammissione anche per il tramite del delegato.

3.7 L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo o del suo delegato ad una domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.

3.8 Il Consiglio Direttivo può esentare in modo insindacabile alcuni associati dal versamento della quota di adesione o della quota associativa annua o dei corrispettivi specifici per ragioni economiche o altre ragioni come risultanti da apposito verbale.

3.9 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa.

3.10 L'ammissione decorre dalla data della domanda di adesione.

3.11 Le quote associative e di partecipazione non sono trasmissibili né rivalutabili.

3.12 Gli Associati, ai fini dell'ammissione, sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni cui dovranno aderire espressamente.

3.13 Gli Associati sono tenuti al versamento della quota di adesione iniziale, ove prevista, e della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché delle eventuali quote di partecipazione alle iniziative sociali.

3.14 La qualità di Associato dà diritto:

- (i) - eleggere gli organi associativi;
- (ii) - essere eletti negli organi associativi se maggiorrenni;
- (iii) - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- (iv) - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- (v) - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.
- (vi) - partecipare alle attività sociali.

3.15 Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente fina-

le nei confronti dei fornitori di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio fornitore.

3.16 La responsabilità patrimoniale dell'Associazione e degli Associati è disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal Codice civile.

Art. 4 - Regolamento per la ripartizione degli incentivi

4.1 Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il regolamento interno che individua le modalità di riparto del contributo incentivante nel rispetto della normativa di attuazione, al quale i soci sono tenuti a aderire.

Si precisa che l'Associazione destinerà gli incentivi maturati, al netto di quanto spettante ai singoli produttori, a progetti a beneficio del territorio e afferenti alle seguenti quattro aree:

- Progetti Sociali
- Sostegno al Diritto allo Studio
- Salvaguardia Ambientale ed Efficientamento energetico
- Manutenzione del territorio

Art. 5 - Perdita della qualità di Associato

5.1 La perdita della qualità di Associato, avviene per recesso volontario, per perdita dei requisiti di ammissione, per radiazione con deliberazione del Consiglio Direttivo per gravi motivi che devono essere espressamente indicati nella relativa deliberazione, per morosità, a causa del mancato pagamento della quota di adesione iniziale o associativa annua, ove pre-

vista, o dei corrispettivi specifici decorsi quattro mesi dal termine di versamento, per gli Associati persone fisiche per morte o qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, o qualora riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità, e, per gli Associati persone giuridiche, in caso di liquidazione, fallimento e/o apertura di procedura concorsuali ed estinzione. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo che esclude l'Associato è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

5.2 Gli Associati hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione fermo restando l'obbligo dell'Associato, in caso di recesso anticipato, di corrispondere eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati in caso compartecipazione agli investimenti sostenuti in qualsiasi momento dall'Associazione. L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A/R o PEC; il recesso avrà efficacia entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione.

5.3 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o del recesso e nei termini di cui al Regolamento, viene meno ogni diritto dell'Associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia di cui al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e relative disposizioni di attuazione.

Art. 6 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio di esercizio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nell'oggetto.

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- (i) dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
- (ii) dalle quote di adesione;
- (iii) da eventuali contributi o donazioni;
- (iv) da eventuali fondi di riserva;
- (v) da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.

6.2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo, predisposto il bilancio di esercizio dell'anno precedente, lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, ai sensi di quanto disposto nell'art. 13 D.lgs. 117/2017.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire agli Associati di prenderne visione preventivamente.

6.4 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dall'Associazione, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Art. 7 - Organi

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- (i) l'Assemblea;
- (ii) il Consiglio Direttivo;
- (iii) il Presidente;
- (iv) l'Organo di Controllo, ove nominato ai sensi di legge.

Art. 8 - L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è formata da tutti gli Associati.

8.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione contenente l'ordine del giorno, da effettuarsi mediante comunicazione scritta anche in via telematica ovvero mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni prima della seduta.

8.3 L'Assemblea

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

8.4 Ogni Associato ha diritto a un voto, indifferentemente che si tratti di Associato persona fisica o giuridica.

8.5 Hanno diritto di voto gli Associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel registro degli Associati.

8.6 Ogni Associato può farsi rappresentare solo da un altro Associato; ciascun Associato può rappresentare massimo tre Associati.

8.7 L'Associato persona giuridica esprime il proprio voto per il tramite del proprio legale rappresentante o soggetto munito di idonea delega rilasciata dall'organo amministrativo.

8.8 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% degli Associati in prima convocazione e qualunque

sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

8.9 L'Assemblea può riunirsi anche in audio conferenza o videoconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, nonché il regolare svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare gli esiti delle votazioni.

8.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

8.11 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli Associati intervenuti.

8.12 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro ver-

bali dell'Assemblea.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il Primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

9.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i Consiglieri possono essere rieletti.

9.4 Qualora venga meno un Consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile, con il primo dei non eletti ed in mancanza di questi, con altro iscritto a seguito di nuova votazione.

9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.6 In particolare, competono al Consiglio Direttivo:

(a) gli atti volti al conseguimento delle finalità istituzionali;

(b) la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

(c) l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti, ivi incluso quello relativo

agli impianti di produzione asserviti alla comunità
energetica rinnovabile;

(d) l'elezione al suo interno del Presidente e del Tesoriere;

(e) la delibera sull'ammissione di nuovi Associati ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

(f) la delibera sull'esclusione degli Associati dall'Associazione;

(g) la delibera dell'ammontare della quota annua associativa, se prevista, entro il mese di novembre di ciascun anno;

(h) la delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea;

(i) la delibera sulla formalizzazione di accordi con produttori terzi proprietari di impianti che producono energia elettrica rinnovabile a servizio dell'Associazione e dei propri membri;

(j) l'approvazione e la modifica del Regolamento di cui al precedente art.4 concernente i criteri di ripartizione/destinazione del contributo incentivante lo svolgimento delle funzioni di Referente nei confronti del GSE, con facoltà di delega ad un soggetto esterno all'Associazione dotato delle specifiche competenze, nel rispetto della normativa applicabile;

(k) la delibera sugli atti di natura contrattuale e fi-

nanziaria, compresa l'apertura di conti correnti,

nell'ambito delle attività dell'Associazione;

(l) l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

9.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.

9.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza.

9.9 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.

9.10 Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe a uno o più dei suoi membri.

Art. 10 - Il Presidente

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo medesimo.

10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

10.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presie-

de l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

10.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11 - Il Tesoriere

11.1 Il Tesoriere ha il compito di:

- (a) riscuotere le quote di adesione;
- (b) provvedere ai pagamenti nell'ambito delle deleghe ricevute;
- (c) curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- (d) redigere il progetto di bilancio da presentare al Consiglio Direttivo;
- (e) monitorare i proventi delle attività associative e la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- (f) curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

11.2 Nel caso in cui il Tesoriere non venga eletto le sue funzioni sono svolte da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo che può eventualmente delegare a soggetti terzi.

Art. 12 - Organo di controllo

12.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora l'Assemblea stessa lo ritenesse

opportuno. All'atto della nomina l'Assemblea determina la durata e l'emolumento.

12.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.4 L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, co. 1, del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.5 L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

12.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-

zione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri direttivi notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

13.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.2 La nomina è demandata all'Assemblea degli associati che ne determina altresì la durata e l'emolumento.

Art. 14 Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea che provvederà alla nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, ed all'indicazione in merito alla devoluzione del patrimonio residuo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art. 15 - Norma finale

15.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice

civile e della normativa speciale applicabile.